



Liberalizzazione delle operazioni di denaturazione

12 Novembre 2008
Assemblea plenaria Unichim

d.ssa Marina Petrucci


*Area Centrale Verifiche e Controlli Tributi Doganali e Accise – Laboratori Chimici
Direttore Ufficio Metodologie e Tecnologie chimiche*



Liberalizzazione delle operazioni di
denaturazione

Testo Unico Accise

- **Art. 21 --- PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA**
- **Comma 1**
- *Si intendono per prodotti energetici:*
- *a) i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori;*
- *b) i prodotti di cui ai codici NC 2701, 2702 e da 2704 a 2715;*
- *c) i prodotti di cui ai codici NC 2901 e 2902;*
- *d) i prodotti di cui al codice NC 2905 11 00, non di origine sintetica, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori;*
- *e) i prodotti di cui al codice NC 3403;*
- *f) i prodotti di cui al codice NC 38 11,;*
- *g) i prodotti di cui al codice NC 38 17;*
- *h) i prodotti di cui al codice NC 3824 90 99, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori.*
- **Comma 2**
- *I seguenti prodotti energetici sono assoggettati ad imposizione secondo le aliquote di accisa stabilite nell'allegato I:*
- *a) benzina con piombo (codici NC 2710 11 31, 2710 11 51 e 2710 11 59);*
- *b) benzina (codici NC 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 e 2710 11 49);*
- *c) petrolio lampante o cherosene (codici NC 2710 19 21 e 2710 19 25);*
- *d) oli da gas o gasolio (codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49);*
- *e) oli combustibili (codici NC da 2710 19 61 a 2710 19 69);*
- *f) gas di petrolio liquefatti (codici NC da 2711 12 11 a 2711 19 00);*
- *g) gas naturale (codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00);*
- *h) carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704).*





Liberalizzazione delle operazioni di
denaturazione

CODICE N.C.	DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO
1507	Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente;
1508	Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente;
1509	Olio di oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente;
1510 00	Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli
1511	Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente;
1512	Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente;
1513	Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1514	Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente;
1515	Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati ma
1517	Margarina, miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516;
1518 00	Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove.

CIRCOLARE 310 DEL 28 DICEMBRE 2017

NC da 1507 a 1515:

in tali voci, infatti, ricadono varie tipologie di oli vegetali, anche raffinati, ma "non modificati chimicamente". Tali si intendono quegli oli che possono anche aver subito trattamenti semplici che non alterano la composizione acidica, tra i quali si ricomprendono i processi di raffinazione che hanno scarsa incidenza sulla variazione della predetta composizione.



Liberalizzazione delle operazioni di
denaturazione

<u>CODICE N.C.</u>	<u>DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO</u>
2701 11	Carboni fossili, antracite
2701 12	Carbon fossile bituminoso
2701 12 10	Carboni da coke
2702 10 00	Ligniti, anche polverizzate, ma non agglomerate
2702 20 00	Ligniti agglomerate
2703 00 00	Torba (compresa la torba per lettiera), anche agglomerata
2704 00	Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati
2705 00 00	Gas di carbon fossile, gas d'acqua, gas povero e gas simili, esclusi i gas di petrolio e gli altri idrocarburi gassosi
2706 00 00	Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali
2707 10	Benzolo (s'intende il prodotto contenente più del 50% in peso di benzene)
2707 20	Toluolo (s'intende il prodotto contenente più del 50% in peso di toluene)
2707 30	Xilolo (s'intende il prodotto contenente più del 50% in peso di xilene)
2707 40 00	Naftalene
2707 50	Altre miscele d'idrocarburi aromatici che distill. 65% o più del vol. a 250 °C
2707 91 00	Oli di creosoto
2707 99 11	Oli leggeri greggi che distill. 90% o più del loro vol. fino a 200 °C
2707 99 19	Oli leggeri greggi che distill. 90% o più del loro vol. fino a 200 °C altri
2709 00	Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi
2710	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi, preparazioni
2710 11 11	Oli leggeri e preparazioni destinati a subire un trattamento definito
2710 11 21	Benzine speciali - Acqua ragia minerale
2710 11 25	Benzine speciali - Altre
2710 11 70	Carboturbi tipo benzina
2710 19 11	Oli medi destinati a subire un trattamento definito
2710 19 15	Oli medi destinati a subire una trasformaz. chimica med. tratt. div. da tratt. def.
2710 19 29	Oli medi, destinati ad altri usi - Altri
2710 19 51	Oli combustibili destinati a subire un trattamento definito
2710 19 55	Oli combust. destinati a subire una trasfor. chimica med. tratt. div. da tratt. def.
2711	Gas di petroli ed altri idrocarburi gassosi
2711 11 00	Idrocarburi gassosi liquefatti – Gas naturale
2711 12	Propano
2711 13	Butani
2711 14 00	Etilene, propilene, butilene e butadiene
2711 21 00	Gas naturale allo stato gassoso



Liberalizzazione delle operazioni di
denaturazione

<u>CODICE N.C.</u>	<u>DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO</u>
2711 29 00	Gas naturale – Altri (gas metano)
2712 10 10	Vaselina greggia
2712 20	Paraffina contenente, in peso, meno di 0,75% di olio
2712 90 31	Altri, greggi destinati a subire un trattamento definito
2712 90 33	Altri, greggi destinati a subire una trasfor. chimica med.tratt.div.da tratt.def.
2713	Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio
2713 20 00	Bitume di petrolio
2715 00 00	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitumi naturali, di bitumi di petrolio
2716 00 00	Energia elettrica
2901	Idrocarburi aciclici
2901 10 00	Idrocarburi aciclici saturi
2901 21 00	Etilene
2901 22 00	Propene (propilene)
2901 23	Butene (butilene) e suoi isomeri
2902	Idrocarburi ciclici
2902 11 00	Cicloesano
2902 19	Altri
2902 20 00	Benzene
2902 30 00	Toluene
2902 41 00	o-Xilene
2902 42 00	m-Xilene
2902 43 00	p-Xilene
2902 44 00	Miscela di isomeri dello xilene
3403	Preparazioni lubrificanti
3403 11 00	Preparazioni lubrificanti per trattam. materie tessili, cuoio, pelli o altre mat.
3403 19	Preparazioni lubrificanti altre
3405	Lucidi e creme per calzature, encaustica, lucidi per carrozzerie
3807 00	Catrami di legno, oli di catrame, creosoto di legno
3811	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidaz., additivi peptizzanti, additivi
3817 00	Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in misc., div. da quelli 2707 e 2902



Testo Unico Accise

Liberalizzazione delle operazioni di
denaturazione

Art. 62

[Art. 30 D.L. n. 331/1993]

Imposizione sugli oli lubrificanti e sui bitumi di petrolio

1. Gli oli lubrificanti (*codice NC da 2710 19 81 a 2710 19 99*) prevista dall'art. 21, comma 2, sono sottoposti ad imposta di consumo anche quando sono destinati, messi in vendita o impiegati, **per usi diversi dalla combustione o carburazione.**
2. I bitumi di petrolio (codice NC 2713 20 00) sono sottoposti ad imposta di consumo
3. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche per gli oli lubrificanti **utilizzati in miscela con i carburanti** con funzione di lubrificazione e **non è dovuta** per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta e nei consumi di cui all'art. 22, comma 2. Per gli oli lubrificanti imbarcati per **provvista di bordo** di aerei o navi si applica lo stesso trattamento previsto per i carburanti.
4. L'imposta di cui ai commi 1 e 2 si applica anche agli oli lubrificanti ed ai bitumi contenuti **nelle preparazioni lubrificanti** (codice NC 3403) e negli altri prodotti o merci importati o di provenienza comunitaria.



Prodotti energetici per cui è prevista la denaturazione

Liberalizzazione delle operazioni di
denaturazione

- Tabella A testo Unico Accise:

IMPIEGHI (TALUNI) CHE COMPORTANO ESENZIONE DA ACCISA O ALIQUOTA RIDOTTA

- Benzina autotrazione : DM 06/03/97
- Gasolio uso riscaldamento : DL 16/2005 conv. Lex 58/2005
Direttiva 13/5/05
- GPL uso riscaldamento : DM 21/03/96



Prodotti energetici - Impieghi per cui è prevista esenzione o riduzione di accisa

Tabella A testo Unico Accise (estratto)

<u>IMPIEGHI</u>	<u>AGEVOLAZIONE</u>	<u>RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA DENATURAZIONE</u>
<u>Impieghi diversi</u> da carburazione per motori o da combustione per riscaldamento	esenzione	DM 322 del 17/10/1995
Impieghi come carburanti per la <u>navigazione aerea</u> diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici	esenzione	
Impieghi come carburanti per la <u>navigazione</u> nelle acque comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la <u>navigazione</u> nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti	esenzione	DM 577 del 16/11/1995
Impiego nei <u>trasporti ferroviari</u> di passeggeri e merci	30% aliquota normale	
Impieghi in <u>lavori agricoli</u> , orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica	gasolio: 22% benzina 49%	Determ. 8/8/02 modif. da Determ. 16/2/04
<u>Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica</u> con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'accisa sull'energia elettrica	esenzione o riduzione in funzione del prodotto energetico	
Azionamento delle <u>autovetture da noleggio da piazza</u> (taxi) compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone	40%	
Azionamento delle <u>autoambulanze</u> (.....)	40%	
Impiego delle <u>forze armate nazionali</u> per gli usi consentiti	40%	



Denaturazione oli lubrificanti

- **DM n. 557 del 17 settembre 1996**

art. 8: denaturazione oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella rilavorazione della gomma naturale e sintetica e nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali e sintetiche, comprese le colle adesive (per 100 kg di prodotto)

- a) per gomme scure: 4 g di colorante oil blue 9013B
- b) per gomme chiare, resine, materie plastiche e colle: 3 g di tracciante RS e 1000 g di diisobutilftalato o n-butilftalato



Liberalizzazione delle operazioni di denaturazione

Liberalizzazione delle operazioni di
denaturazione

Riferimenti normativi

- **Determinazione Agenzia delle Dogane 28 dicembre 2007**
(G.U. n. 6 dell'8/1/2008)
- Circolare 35/D del 28/12/2007
- Circolare 29/D del 4/07/2008



Determinazione 28/12/2007

Liberalizzazione delle operazioni di
denaturazione

Art. 1

comma 1 - campo di applicazione

si applica ai depositi:

- fiscali
- doganali gestiti in regime di deposito fiscale
- commerciali intermedi (denaturazioni di cui al DM 322/95)
- di operatori registrati (denaturazione atipica)



Determinazione 28/12/2007

Liberalizzazione delle operazioni di
denaturazione

Art. 1

comma 2 - definizioni:

- a) *Colorante*: sostanza che conferisce un colore prestabilito
- b) *Marcante*: sostanza che può essere rivelata mediante reazione chimica
- c) *Adulterante*: sostanza che modifica le caratteristiche merceologiche del prodotto e ne inibisce usi differenti da quelli cui è destinato
- d) *Denaturante*: uno o più sostanze con funzione di colorante, marcante o adulterante
- e) *Denaturazione*: operazione di aggiunta di sostanze denaturanti
- f) *Formulazione tipica*: formulazione di denaturazione stabilita da norme vigenti stabilite o modificate con provvedimenti dal Direttore dell'Agenzia anche in linea con le disposizioni comunitarie (Art. 9)
- g) *Denaturazione tipica*: denaturazione effettuata con una formulazione tipica
- h) *Formulazione atipica*: formulazione di denaturazione “non tipica” e riconosciuta idonea dall'Agenzia delle Dogane
- i) *Denaturazione atipica*: denaturazione effettuata con una formulazione atipica



Determinazione 28/12/2007

Liberalizzazione delle operazioni di
denaturazione

Art. 2

Qualità delle sostanze denaturanti

Ciascun pacchetto denaturante deve essere riconosciuto idoneo previa analisi chimica effettuata dal laboratorio dell' Agenzia delle Dogane specializzato e territorialmente competente soltanto precedentemente al suo primo impiego.

L'idoneità è attribuita allo specifico prodotto commerciale e non è più sistematicamente verificata dalle Dogane all'atto della produzione e commercializzazione di ciascun lotto.

Conseguenze dirette:

- i magazzini contenenti i denaturanti sono lasciati alla libera disponibilità del produttore o del distributore privi di sigilli fiscali
- i denaturanti sono impiegati a cura e sotto la responsabilità del soggetto abilitato con apposito registro di carico e scarico (art. 6)



Determinazione 28/12/2007

Liberalizzazione delle operazioni di
denaturazione

Art. 2

comma 4 - L'elenco dei prodotti commerciali ritenuti idonei dall'Agenzia delle Dogane è pubblicato sul sito internet dell'Agenzia



Determinazione 28/12/2007

Liberalizzazione delle operazioni di
denaturazione

Art. 3

Autorizzazione alle operazioni di denaturazioni

Art. 4

Operazioni di denaturazione

Le operazioni di denaturazione sono effettuate a cura e sotto la responsabilità del soggetto abilitato

Conseguenze dirette:

- operazioni di denaturazione effettuate senza la presenza di funzionari doganali
- obbligo di comunicazione preventiva e consuntiva dell'operazione di denaturazione

Art. 5

Modalità delle operazioni di denaturazione

Art. 6

Deposito e contabilizzazione dei denaturanti

Art. 7

Commercializzazione e circolazione dei prodotti denaturati



Determinazione 28/12/2007

Liberalizzazione delle operazioni di
denaturazione

Art. 8

Metodi analitici per la verifica del dosaggio

- c. 1) All'atto dei controlli, la conformità del prodotto denaturato è verificata analiticamente
- c.2) Le tolleranze sono stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia, tenendo conto di metodi di prova e dei relativi dati di precisione normati dall'Unichim e di prove sperimentali condotte presso gli impianti di denaturazione (**regime definitivo**).
- c.3) Nelle more dell'emanazione del provvedimento di cui al c.2, saranno applicate le tolleranze basate su dati storici (**regime temporaneo**)



Circolare 35/D del 28/12/2007



Determinazione 28/12/2007

Liberalizzazione delle operazioni di
denaturazione

Art. 9

Formule chimiche dei denaturanti

- c.1) Le formulazioni tipiche sono stabilite o modificate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane
- c.2) Nelle more dei provvedimenti di cui al c. 1 restano valide le formule di denaturazione già in vigore

Art. 10

Abrogazioni di disposizioni transitorie

Art. 11

Entrata in vigore

7 Luglio 2008



Circolare 35/D del 28/12/2007

Liberalizzazione delle operazioni di
denaturazione

Parte A: regime temporaneo (art. 8, c. 3 Determinazione 28/12/2007)

Parte B: regime definitivo (art. 8, c. 2 Determinazione 28/12/2007)



Circolare 35/D del 28/12/2007

Liberalizzazione delle operazioni di
denaturazione

Parte A: Regime temporaneo (art. 8, c. 3 determinazione 28/12/2007)

L'operazione di denaturazione è conforme se all'analisi è riscontrata la quantità prevista dalle norme vigenti, con una tolleranza del $\pm 10\%$ applicata a ciascun componente del pacchetto (tolleranze sui dati storici).

Tale criterio viene applicato anche sui pacchetti denaturanti.

Nel caso di campionamenti esterni ai depositi (es. **distributori**) il campione verrà giudicato conforme se:

- un componente su due evidenzia un risultato compreso nei margini di tolleranza (pacchetto binario)
- due componenti su tre evidenziano risultati compresi nei margini di tolleranza (pacchetto ternario)



Circolare 35/D del 28/12/2007

Liberalizzazione delle operazioni di
denaturazione

Metodi di prova *già normati*

- MU 1493 ed. 2000 - Determinazione del contenuto di colorante verde in benzina senza piombo mediante spettrofotometria visibile.
- MU 1664 ed. 2005 - Determinazione del contenuto di colorante rosso in gasolio per riscaldamento mediante spettrofotometria visibile.
- MU 1665 ed. 2005 - Determinazione del contenuto di colorante verde in gasolio per uso agricolo mediante spettrofotometria visibile.



Circolare 35/D del 28/12/2007

Liberalizzazione delle operazioni di
denaturazione

Metodi di prova Unichim pr *sostanze denaturanti e prodotti denaturati*

- Determinazione del Solvent Yellow 124
- Determinazione del 2- etil antrachinone (tracciante RS)
- Determinazione del colorante viola
- Determinazione dell'acetil acetone
- Determinazione del cloro/composti clorurati
- Determinazione del colorante blu (oli lubrificanti)
- Determinazione del di-isobutil ftalato
- Determinazione del 1,1,1,2-tetrafluoroetano



Circolare 35/D del 28/12/2007

Liberalizzazione delle operazioni di
denaturazione

Metodi di prova

attività in corso nell'ambito del GdL Unichim

- Unificazione dei metodi per i pacchetti denaturanti e per i prodotti denaturati
- Estensione del campo di applicazione (range di concentrazione)
- Modifica delle tecniche analitiche utilizzate (HPLC, XRF ecc.)



Circolare 35/D del 28/12/2007

Liberalizzazione delle operazioni di
denaturazione

Metodi di prova

attività in corso nell'ambito del GdL Unichim

Preparazione campioni ring-test per la stima dei dati di precisione su:

- MU 1493 modificato - Determinazione del contenuto di colorante verde in benzina senza piombo mediante spettrofotometria visibile.
- MU 1665 modificato - Determinazione del contenuto di colorante verde in gasolio per uso agricolo mediante spettrofotometria visibile.
- Determinazione del contenuto di Solvent Yellow 124 mediante spettrofotometria visibile
- Determinazione del contenuto di Solvent Yellow 124 mediante cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC).
- Determinazione del contenuto del 2-etil antrachinone (tracciante RS) mediante cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC).



Circolare 35/D del 28/12/2007

Liberalizzazione delle operazioni di
denaturazione

Parte B: art. 8, c. 2 determinazione 28/12/2007

Le prove sperimentali da condurre presso gli impianti allo scopo di determinare la tolleranza impiantistica si articoleranno in quattro fasi:

Fase 1

Censimento degli impianti

Fase 2

Selezione degli impianti da utilizzare per le prove

Fase 3

Esecuzione di marce controllate

Fase 4

Prelievo ed analisi dei campioni



Circolare 35/D del 28/12/2007

Liberalizzazione delle operazioni di
denaturazione

Parte B: art. 8, c. 2 determinazione 28/12/2007

Fase 1 (conclusa): Censimento degli impianti

Il censimento degli impianti che eseguono operazioni di denaturazione è stato effettuato a cura degli Uffici delle Dogane territorialmente competenti. I dati sono stati raccolti presso gli Uffici Centrali dell' Agenzia evidenziando per ciascun impianto:

- tipologie di prodotto petrolifero denaturato
- modalità di denaturazione (es. in serbatoio, su linea di trasferimento, su linea di carico)
- giudizio (notificato al titolare dell'impianto)



Circolare 35/D del 28/12/2007

Liberalizzazione delle operazioni di
denaturazione

Parte B: art. 8, c. 2 determinazione 28/12/2007

Fase 2: Selezione degli impianti da utilizzare per le prove

- Definizione del numero di impianti su cui effettuare le prove sperimentali; il numero è stabilito in maniera da rappresentare le varie tipologie impiantistiche e i vari prodotti denaturati
- Avviati i contatti con i primi due impianti di denaturazione (SARAS di Cagliari, AGIP di Sannazzaro de' Burgondi) per concordare le prime marce controllate



Circolare 35/D del 28/12/2007

Liberalizzazione delle operazioni di
denaturazione

Parte B: art. 8, c. 2 determinazione 28/12/2007

Fase 3: Esecuzione delle marce controllate negli impianti selezionati in presenza di funzionari chimici e prelievo dei campioni per l'analisi

Fase 4: Prelievo ed analisi dei campioni – Numero di laboratori inferiore a quello dei ring test per la determinazione dei dati di precisione dei metodi



Liberalizzazione delle operazioni di denaturazione

Grazie a tutti!